

ART. 1

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE e AI SENSI DEGLI ART. 199 COMMA 2, 200 COMMA 1, 200 COMMA 6, 201 COMMA 2, 204 comma 2, 206 COMMA 2 DELLA L.R. 65/2014

1. La normativa regionale prevede, nel rispetto delle norme di principio desunte dalla disciplina nazionale, l'applicazione di sanzioni pecuniarie a determinate fattispecie di abusi edilizi, assegnando al Comune il compito di determinare l'entità delle sanzioni con riferimento all'aumento del valore venale degli immobili conseguente alla realizzazione delle opere.

2. Le sanzioni applicabili sono:

- in relazione all'art. 199 comma 2 della L.R. 65/2014, per gli interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di titolo o in totale difformità o con variazioni essenziali nei casi in cui il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile;
- in relazione all'art. 200 comma 1 della L.R. 65/2014, per gli interventi ed opere realizzati in assenza di SCIA o in difformità da essa, qualora non risultino difformi rispetto alle norme urbanistiche o alle prescrizioni degli strumenti della pianificazione urbanistica comunali adottati o approvati o dei regolamenti edilizi, nei seguenti casi:
 - interventi e opere di cui all'art. 135, comma 2, lettere a), b), c), e), e bis), e ter), h) ed i);
 - interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 135, comma 2, lettera d);
- in relazione all'art. 200 comma 6 della L.R. 65/2014, per gli interventi eseguiti in assenza di SCIA o in difformità da essa nei casi in cui la demolizione o rimozione non sia possibile;
- in relazione all'art. 201 comma 2 della L.R. 65/2014, per gli interventi di attività edilizia libera realizzati in difformità dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici dei comuni, nei casi in cui la demolizione o rimozione non sia possibile;
- in relazione all'art. 206 comma 2 della L.R. 65/2014, per interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire qualora la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità;
- in relazione all'art. 204 della L.R. 65/2014, per interventi eseguiti in caso di annullamento del permesso di costruire;

3. L'applicazione della sanzione di cui al precedente comma 2 comporta comunque la corresponsione del contributo di costruzione definito dal presente regolamento, se dovuto.

4. Per la determinazione dell'aumento del valore venale, ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma precedente, valgono i seguenti criteri:

- Determinazione del valore di mercato VM (€/mq): per la determinazione del valore di mercato degli immobili si dovrà fare riferimento alla Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.) dell'agenzia Entrate, che fornisce il "valore di mercato minimo" e il "valore di mercato massimo" in base alla zona ed alla tipologia nonché alla destinazione d'uso dell'immobile. Le quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.) sono riferite alle seguenti destinazioni d'uso:
 - a. Residenziale
 - b. Commerciale
 - c. Terziario
 - d. Produttiva

- Ai fini del presente regolamento si precisa che:

- In relazione alla destinazione residenziale, al fine delle quotazioni immobiliari da prendere a riferimento, si definiscono:

Categoria	Caratteristiche tipologiche	Elementi qualificanti
Abitazioni di tipo civile	Unità appartenenti a fabbricati plurifamiliari, condominiali, comunque diversi dal villino, con finiture da medio a buono livello.	Possibile resede privato di limitate dimensioni (< 200mq); tipologia pluripiano; destinazione residenziale ordinaria.
Abitazioni di tipo economico	Unità appartenenti a fabbricati plurifamiliari condominiali diverse dal villino, di modesta qualità costruttiva,	Possibile resede privato di limitate dimensioni (< 200mq); destinazione residenziale con Standard abitativi minimi; impianti essenziali; ubicazione

	con finiture semplici e dotazioni essenziali.	periferica o in contesti edilizi popolari.
Ville e villini	Fabbricati, anche suddivisi in più unità immobiliari (mono, bi, a schiera, ecc), avente caratteristiche tipologiche e costruttive tipiche del villino, nonché aspetti tecnologici e di rifinitura propri di un fabbricato di tipo civile e dotato, per tutte o parte delle unità immobiliari, di aree cortilizie a giardino.	Autonomia funzionale e tipologica; giardino o resede privato.

- Per la determinazione del valore di mercato dei box o garage di pertinenza di unità immobiliari con destinazione d'uso residenziale non si dovrà fare riferimento alle quotazioni immobiliari O.M.I. per i box ma si procederà facendo riferimento alle quotazioni immobiliari O.M.I. relative all'abitazione di cui il box o garage è accessorio, alle quali verranno applicati i relativi coefficienti di riduzione riguardanti i locali accessori e pertinenziali;
- In relazione alle destinazioni d'uso non contemplate dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.) dell'agenzia Entrate si procederà facendo riferimento alle quotazioni immobiliari (O.M.I.) relative alla destinazione d'uso terziaria.
- Determinazione dell'aumento del valore venale AVV (€/mq): Per determinare l'aumento del valore venale degli immobili conseguente alla realizzazione delle opere realizzate senza titolo, avendo come base la Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.) dell'agenzia Entrate, dovrà farsi riferimento a:
 - valore venale attuale (VVA): "valore di mercato massimo" (€/mq.) indicato nei dati di rilevazione O.M.I. (ultimo dato disponibile all'attivazione delle procedure) in base alla zona ed alla tipologia nonché alla destinazione d'uso dell'immobile ;
 - valore venale precedente (VVP): "valore di mercato minimo" (€/mq.) indicato nei dati di rilevazione O.M.I. (ultimo dato disponibile all'attivazione delle procedure) in base alla zona e alla tipologia, nonché alla destinazione d'uso dell'immobile.
- Abbattimento del valore venale precedente (VVP) per vetustà: il valore venale precedente (VVP) avente una portata esclusivamente convenzionale, viene ridotto in maniera inversamente proporzionale in relazione al tempo intercorso tra l'applicazione della sanzione e la realizzazione dell'abuso. Ad esempio, il valore iniziale dell'immobile sarà certamente superiore al momento della realizzazione delle opere abusive e quindi l'aumento del valore venale sarà minore quanto più tempo è trascorso tra la commissione della violazione e la irrogazione della sanzione. La progressione da applicare è la seguente:
 - abuso commesso da meno di 2 anni: abbattimento del valore venale precedente (VVP) del 60%, verrà applicato pertanto il coefficiente 0,40;
 - abuso commesso da 2 o più anni e meno di 5 anni: abbattimento del valore venale precedente (VVP) del 50%, verrà applicato pertanto il coefficiente 0,50;
 - abuso commesso da 5 o più anni e meno di 10 anni: abbattimento del valore venale precedente (VVP) del 40%, verrà applicato il coefficiente 0,60;
 - abuso commesso da 10 o più anni e meno di 20 anni: abbattimento del valore venale precedente (VVP) del 30%, verrà applicato il coefficiente 0,70;
 - abuso commesso da 20 o più anni: abbattimento del valore venale precedente (VVP) del 20%, verrà applicato il coefficiente 0,80;
- L'aumento del valore venale (AVV) sarà quindi dato, in via convenzionale, dalla differenza tra il valore di mercato massimo o valore venale attuale (VVA) e il valore di mercato minimo o valore venale precedente (VVP), con le riduzioni di seguito riportate:
- Abbattimenti dell'aumento del valore venale (AVV)
 - al fine di quantificare convenzionalmente l'aumento di valore venale (AVV), si ritiene opportuno inserire un parametro che faccia riferimento alla gravità dell'abuso commesso; pertanto l'aumento del valore venale (AVV), come sopra indicato, sarà abbattuto in percentuale secondo la tipologia dei lavori abusivi:
 - interventi con incrementi volumetrici: abbattimento del 5%, verrà applicato il coefficiente 0,95;
 - Interventi di ristrutturazione edilizia conservativa senza incrementi volumetrici : abbattimento del 60%, verrà applicato il coefficiente 0,4;
 - Interventi di restauro e risanamento conservativo senza incrementi volumetrici : abbattimento dell'70%, verrà applicato il coefficiente 0,3;
 - Interventi di manutenzione straordinaria ed altre opere residuali soggette a S.C.I.A. senza incrementi volumetrici: abbattimento del 80%, verrà applicato il coefficiente 0,20.
- Superficie commerciale (Sc): I valori sopra indicati relativi all'aumento del valore venale (€/mq.) sono applicati in base alla Superficie commerciale (Sc) delle opere abusive realizzate. Ai fini della determinazione delle consistenze sopra richiamate, si definisce Sc la somma delle superfici lorde dei vani principali, degli accessori diretti e delle superfici delle pertinenze delle unità immobiliari come definite dalle più recenti "istruzioni per la determinazione della consistenza degli immobili urbani per la rilevazione dei dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI)".

- Ai fini del calcolo della Superficie commerciale (Sc), le seguenti superfici accessorie verranno abbattute con i coefficienti di seguito indicati:
 - Locali accessori e pertinenze (autorimesse, cantine, sottotetti, locali tecnici, ecc) posti in comunicazione diretta con locali dell'immobile principale: abbattimento della (SC) del 40%, verrà applicato il coefficiente 0,6;
 - Locali accessori e pertinenze (autorimesse, cantine, sottotetti, locali tecnici, ecc) esterni o non in comunicazione con locali dell'immobile principale: abbattimento della (SC) del 50%, verrà applicato il coefficiente 0,5;
 - Porticati, logge, tettoie, ecc.: abbattimento della (SC) del 50 %, verrà applicato il coefficiente 0,5.
 - balconi, terrazze e consimili: abbattimento della (SC) del 70 %, verrà applicato il coefficiente 0,3.
- Coefficiente correttivo in funzione della tipologia edilizia (Te): Al fine di tenere conto delle specifiche caratteristiche costruttive e funzionali dell'unità immobiliare, al valore stimato viene altresì applicato un *coefficiente correttivo tipologico* determinato in relazione alla peculiare tipologia edilizia determinato secondo la tabella seguente:

a	Abitazioni di Lusso (DM 2 agosto 1969)	1,40
b	Abitazioni con oltre 10 vani catastali	1,20
c	Immobile con esclusiva destinazione commerciale, direzionale e turistica	1,00
d	Abitazioni con numero minore o uguale 10 vani catastali	1,00
e	Immobile ad uso produttivo	1,00
f	Case a schiera in genere, condomini, case coloniche	0,90
g	Pertinenze non abitate, locali tecnici, accessori esterni dell'edificio principale	0,80

- L'importo della sanzione pecuniaria sarà determinato mediante il prodotto tra l'aumento del valore venale (AVV), la superficie commerciale (Sc) e il coefficiente (Te), moltiplicato per l'incremento previsto dalla norma di legge (es: art.206 co. 2 della L.r. 65/2014 prevede una sanzione pari al triplo dell'aumento del valore venale dell'immobile)
- Casi particolari: quando non risulta possibile l'applicazione dei criteri sopra riportati, l'ufficio comunale competente procederà a determinare la sanzione pecuniaria come segue:

OPERE		SANZIONE
1	diverso posizionamento sul lotto non in contrasto con strumenti urbanistici e senza aumento valore venale:	€ 5.164,00
2	variazione della sagoma senza aumento valore venale e volume :	€ 3.096,00
3	variazioni di sagoma, con incremento delle volumetria complessiva senza aumento di superficie commerciale	€ 3.096,00 + €200 per ogni mc in aumento
4	Variazioni a piscine comportanti incrementi di superfici non conformi ai limiti degli strumenti urbanistici:	€ 3.096,00 per metro quadrato di incremento

ART. 2
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE AI SENSI DEGLI ART. 199 COMMA 3 E ART. 200 COMMA 5 DELLA L.R. 65/2014

1. Ai sensi dell'art. 199, comma 3 della LRT 65/2014, nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di titolo o in totale difformità o con variazioni essenziali, qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi della parte II del Codice e incidano sui beni oggetto di tutela, l'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste dalla normativa, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria **da euro 1.032,00 a euro 10.329,00**. La determinazione della sanzione nell'ambito della fascia sopra indicata avviene in relazione all'aumento di valore venale che l'opera abusiva ha

determinato secondo la seguente progressione:

Aumento di valore da		sanzione
0	5.164,57	1.032
5.164,58	15.493,71	2.065
15.493,72	25.822,84	3.098
25.822,85	36.151,98	4.131
36.151,99	46.481,12	5.164
46.481,13	56.810,26	6.197
56.810,27	67.139,40	7.230
67.139,41	77.468,53	8.263
77.468,54	87.797,67	9.296
87.797,68	92.962,24	9.812
oltre 92.962,25		10.329

2. Ai sensi dell'art. 200, comma 5 della LRT 65/2014, nel caso di interventi eseguiti in assenza SCIA o in totale difformità da essa, qualora le opere siano state eseguite su immobili comunque vincolati da leggi statali e regionali nonché da altre norme urbanistiche vigenti e incidano sui beni oggetto di tutela, l'autorità competente alla tutela del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, irroga una sanzione pecuniaria da **euro 1.032,00 a euro 20.658,00** e può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del contravventore anche nei casi indicati al comma 1 del medesimo articolo. La determinazione della sanzione nell'ambito della fascia sopra indicata avviene in relazione all'aumento di valore venale che l'opera abusiva ha determinato secondo la seguente progressione:

Aumento di valore da		sanzione
0	5.164,57	1.032
5.164,58	15.493,71	4.131
15.493,72	25.822,84	6.197
25.822,85	36.151,98	8.263
36.151,99	46.481,12	10.329
46.481,13	56.810,26	12.394
56.810,27	67.139,40	14.460
67.139,41	77.468,53	16.526
77.468,54	87.797,67	18.592
87.797,68	92.962,24	19.625
oltre 92.962,25		20.658

ART. 3

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL' OBLAZIONE AI SENSI DELL'ART 209 bis e 206 bis della LRT 65/2014 e smi

1. Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, di una somma pari a quella prevista 209 bis comma 9. Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme.

2. nei casi di SCIA prevista all'art. 206Bis e di SCIA in Sanatoria dell'art.209 bis le pratiche sono accompagnate da idonea perizia di stima sull'incremento di valore venale accompagnati da calcoli analitici delle superfici, in conformità al precedente art,1 . La determinazione dell'oblazione avviene in relazione al doppio dell'aumento di valore venale che l'opera abusiva ha determinato secondo la seguente progressione:

Doppio aumento di valore venale (AVV x SSANZ x2) da:		Oblazione art. 209 bis conformità asincrona	Oblazione art.209 bis doppia conformità	Oblazione art. 206 bis
0	5.000,00	1.032,00	1.032,00	1.238,00

5.001,00	10.000,00	2.064,00	1.492,00	2.270,00
10.001,00	15.000,00	3.096,00	1.952,00	3.302,00
15.001,00	20.000,00	4.128,00	2.412,00	4.334,00
20.001,00	25.000,00	5.164,00	2.872,00	5.366,00
25.001,00	30.000,00	6.197,00	3.332,00	6.398,00
30.001,00	35.000,00	7.230,00	3.792,00	7.430,00
35.001,00	40.000,00	8.263,00	4.252,00	8.462,00
40.001,00	45.000,00	9.296,00	4.712,00	9.494,00
Oltre 45.001,00		10.328,00	5.164,00	10.328,00

3. Nei casi in cui non sia riscontrabile nella perizia di cui al punto precedente una variazione del valore venale o comunque lo stesso sia inferiore ai minimi stabiliti dalla norma, l'oblazione sarà determinata con riferimento alla tabella sotto riportata:

OPERE	SANZIONE
Opere eseguite in vigenza di titolo abilitativo e non regolarizzate nei termini previsti dalle disposizioni di legge a prescindere dalla tipologia dell'intervento.	€. 1.032
Opere di cui all'art. 135, comma 2 lettera a) della LRT 65/2014 e smi.	€. 1.032
Opere di cui all'art. 135, comma 2 lettera b) della LRT 65/2014 e smi (manutenzione straordinaria con parti strutturali).	€. 1.250
Opere di cui all'art. 135 comma 2 lettera c) della LRT 65/2014 e smi. (restauro e risanamento conservativo con parti strutturali).	€. 1.500
Opere di cui all'art. 135 comma 2 lettera d) della LRT 65/2014 e smi (ristrutturazione edilizia di tipo conservativo).	€. 1.750
Opere di cui all'art. 135 comma 2 lettera d) della LRT 65/2014 e smi comportanti incremento del numero delle unità o cambio d'uso (ristrutturazione edilizia di tipo conservativo).	€. 2.000
Opere di cui all'art. 135 comma 2 lettera e) della LRT 65/2014 e smi (pertinenze).	€. 1.032
Altre opere di cui all'art. 135, comma 2 non ricomprese nelle precedenti	€. 1.032
Gli importi della presente tabella sono aumentati del 20% per le oblazioni previste dall'art. 209bis comma 10 nei casi di conformità asincrona e per l'oblazione prevista dall'art. 206 bis comma 3 della LRT 65/2014	

Art. 4

CONCESSIONI EDILIZIE EX L.47/85, L. 724/94, L. 326/03 E L.R.53/04

1. Il contributo relativo alle Concessioni Edilizie da rilasciarsi a seguito di domanda presentata ai sensi della Legge 47/85 e della Legge 724/94, si determina ai sensi delle disposizioni contenute nel presente Regolamento quando non in contrasto con le disposizioni di cui alla L.R. 51/85.

2. Per gli abusi eseguiti in data anteriore al 1.9.1967 non è dovuto il contributo di concessione. Per gli abusi eseguiti dopo l'1.9.1967 e prima del 30.1.1977, sono dovuti solo gli oneri di urbanizzazione. Per gli abusi eseguiti dopo il 30.1.1977, sono dovuti sia gli oneri di urbanizzazione che il contributo sul costo di costruzione.

3. Nei casi di cui sopra, il versamento del contributo è corrisposto con le modalità previste dall'art. 190 della L.r. 65/2014. Sono altresì applicabili le sanzioni previste per il ritardato o omesso versamento del contributo previste dall'art. 192 della L.r. 65/2014.

Art. 5

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PER MANCATA PRESENTAZIONE DELL'ATTESTAZIONE DI AGIBILITÀ NEI TERMINI PRESCRITTI AI SENSI DELL'ART. 149 DELLA L.R. 65/2014

La mancata presentazione entro il termine prescritto dell'attestazione asseverata di agibilità nei casi indicati dall'art. 149 comma 2 della L.R. 65/2014, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 500,00 euro ai sensi del medesimo articolo al comma 3 bis, determinata come

segue:

- a) sanzione pari ad Euro 100,00: da applicare quando l'attestazione di agibilità è presentata con un ritardo fino a 120 giorni;
- b) sanzione pari ad Euro 250,00: da applicare quando l'attestazione di agibilità presentata nei successivi 60 giorni di cui al punto a);
- c) sanzione pari ad Euro 400,00: da applicare quando l'attestazione di agibilità è presentata nei successivi 60 giorni di cui al punto b).
- d) sanzione pari ad Euro 500,00: da applicare quando l'attestazione di agibilità è presentata oltre i termini di cui al punto c).

Art. 6

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER MANCATA OTTEMPERANZA DELL'INGIUNZIONE A DEMOLIRE PREVISTA DALL'ART. 196 DELLA L.R. 65/2014

L'atto di accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione comporta altresì l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 e 20.000 euro.

La sanzione in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art. 27 del T.U.E., ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima.

Fermo restando quanto sopra detto, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria da applicare in caso di accertata inottemperanza dell'ingiunzione a demolire, si osservano i seguenti parametri:

La sanzione è determinata in base all'incremento di valore venale dell'immobile, conseguente la realizzazione dell'abuso, determinato con le modalità di cui al precedente art. 1 del presente regolamento. Per incrementi di valore fino a euro 10.000, la sanzione è dovuta nella misura minima pari a euro 2.000. Per incrementi di valore pari o superiori a euro 100.000, la sanzione è dovuta nella misura massima, pari ad euro 20.000.

Per entità intermedie la sanzione si determina mediante interpolazione lineare.

Art. 7

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AI SENSI DELL'ART. 167 DEL DLGS 42/2004 (EX ART. 15 DELLA L. 1497/39) IN APPLICAZIONE DEL D.M. 26.09.1997-

1. L'indennità risarcitoria prevista dall'art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio"), già disciplinata dall'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dal D.M. 26 settembre 1997, è determinata secondo i criteri di seguito specificati, in coerenza con le disposizioni del suddetto decreto ministeriale.

2. L'aliquota da applicare sul valore d'estimo dell'unità immobiliare ai fini del calcolo del profitto, come indicato all'art. 3, comma 2, del D.M. 26 settembre 1997, è stabilita nella misura del 3 per cento, senza incremento.

3. L'indennità risarcitoria è applicata:

- a) per le opere oggetto di condono edilizio di cui alle leggi n. 47/1985, n. 724/1994, n. 326/2003 e successive modifiche, sia per quelle per le quali sia stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria, sia per quelle ancora in corso di rilascio, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 26 settembre 1997;
- b) per le opere abusive realizzate in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004.

4. Sono escluse dall'applicazione dell'indennità risarcitoria le opere interne, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di consolidamento statico e di restauro conservativo che non abbiano alterato lo stato dei luoghi né l'aspetto esteriore dell'edificio, come previsto dall'art. 1 del D.M. 26 settembre 1997.

5. Il sistema di calcolo dell'indennità risarcitoria di cui al presente articolo è stabilito come segue:
a) la rendita catastale sulla quale determinare l'indennità è individuata proporzionalmente alla superficie dell'opera abusiva, secondo la formula:

$$X = \frac{\text{Rendita catastale totale definitiva} \times \text{Superficie dell'opera abusiva}}{\text{Superficie totale dopo l'abuso}}$$

dove X rappresenta la rendita catastale proporzionata all'abuso;

b) la rendita catastale totale definitiva è rilevata dagli atti catastali o richiesta al soggetto interessato e deve essere incrementata del 5% ai sensi dell'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

c) Le superfici sono determinate secondo i criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni catastali e dalle norme tecniche per l'accatastamento

6. Il profitto da illecito paesaggistico è determinato su ciascun intervento abusivo eseguito in area vincolata, mediante l'applicazione dell'aliquota del 3% sul valore d'estimo catastale, calcolato moltiplicando la rendita catastale (presunta o definitiva) rivalutata, come indicato alla precedente lettera b), per i seguenti coefficienti moltiplicativi:

Per la prima casa	rendita catastale non rivalutata x 110
Per tutti gli altri fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A,C (escluse A/10 e C/1)	rendita catastale non rivalutata x 120
Per i fabbricati del gruppo B	rendita catastale non rivalutata x 168
Per i fabbricati A/10 e D	rendita catastale non rivalutata x 60
Per i fabbricati C1 ed E	rendita catastale non rivalutata x 40,80

7. Per le tipologie i abuso di cui alla tabella allegata alla legge n. 47/1985, l'indennità risarcitoria è stabilita nei seguenti importi minimi:

- tipologia 4: € 600,00;
- tipologie 5 e 6: € 450,00;
- tipologia 7: € 300,00;

Per le restanti tipologie (1, 2 e 3) riguardanti manufatti non quantificabili catastalmente, l'importo minimo è fissato in € 200,00, come previsto dal comma 2 dell'art. 3 del D.M. 26 settembre 1997.

8. L'indennità risarcitoria, calcolata ai sensi dei precedenti commi 5 e 6 viene applicata anche agli accertamenti di compatibilità paesaggistica relativi alle opere abusive cui al D.P.R. 380/2001, in applicazione della L.R. 65/2014.

L'indennità risarcitoria per gli interventi di cui sopra, ove è accertata la compatibilità paesaggistica di cui all'art. 167 comma 4 del D.Lgs 42/2004, non potrà comunque essere inferiore a:

- 600,00 € per interventi di manutenzione straordinaria;
- 1.000,00 € per interventi di restauro e risanamento conservativo sanzione;
- 1.500,00 € per interventi di ristrutturazione edilizia di tipo conservativo senza alterazioni planivolumetriche, ivi compresa la realizzazione o la modifica di terrazzi di ogni genere;
- 2.500,00 € per interventi di ristrutturazione edilizia di tipo ricostruttivo;
- 5.000,00 € per interventi di sostituzione edilizia e realizzazione di piscine;
- 1.500,00 opere non diversamente valutabili quali demolizioni in genere, pertinenze, recinzioni di ogni genere, gazebo, tettoie a sbalzo sorrette da strutture puntiformi, scavi, modifiche di modesta entità alla dimensione o forma di piscine esistenti, ecc..;

5.000,00 per opere esterne di particolare rilevanza quali impianti sportivi, campi da tennis, campi di golf, sostanziali sistemazioni esterne in genere, data la loro particolarità e rilevanza ambientale;

9. In assenza di rendita catastale definitiva, l'indennità è calcolata su rendita provvisoria determinata con gli stessi criteri catastali in uso. Nel caso in cui la rendita definitiva determini una variazione dell'indennità superiore al 25% dell'importo già versato, si procede al conguaglio automatico; le variazioni inferiori al 25% costituiscono franchigia e non danno luogo a conguaglio.

10. Il pagamento dell'importo dovuto deve avvenire entro 30 giorni dalla notifica. il terzo mese successivo alla notifica della determinazione. Il mancato pagamento nei termini indicati comporta l'avvio della riscossione coattiva.